

**ENERGIA: Realizzazione di un impianto fotovoltaico - Istanza risarcitoria avanzata dalla Società nei confronti del Comune a causa dell'eccessiva durata del procedimento – Richiesta di integrazione documentale adempiuta solo parzialmente dalla Società – Sostanziale acquiescenza sulla non spettanza del bene della vita – Non sussiste responsabilità della P.A.**

**Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2023, n. 1395**

*“[...] la piana ricostruzione del procedimento e delle sue fasi consente di escludere che lo stesso abbia avuto eccessiva durata, anzi, considerando che la stasi più significativa è stata dovuta al ritardo con cui l'interessato ha adempiuto alla richiesta di integrazione documentale, deve conclusivamente ritenersi infondata la relativa deduzione [...].*

*[...] Si può dunque pacificamente escludere che il procedimento fu indebitamente aggravato da superflui adempimenti ed a fortiori, che sia ravvisabile una qualsivoglia colpa dell'amministrazione nella gestione della vicenda di cui al contenzioso.*

*Va ancora osservato che l'interessato nel corso del procedimento non ha prospettato argomenti idonei a contrastare gli elementi che ostavano alla realizzazione dell'impianto. Tanto meno, successivamente alla conclusione di quest'ultimo, ha ritenuto di impugnare il diniego. Poiché entrambi questi dati dimostrano una sostanziale acquiescenza sulla non spettanza del bene della vita, la stessa allegazione di un danno che avrebbe subito dall'intera vicenda amministrativa risulta indimostrata, se non addirittura inconsistente.*

*Questi motivi inducono a respingere l'appello [...].”*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 dicembre 2022 il Cons.

Sergio Zeuli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di risarcimento danni formulata dalla parte appellante nei confronti del comune di Galatina, per avere quest'ultimo imposto un'eccessiva durata

al procedimento avviato sulla domanda da lui presentata l'8 settembre del 2009, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in tenimento di quel Comune.

Avverso la decisione, sono sollevati i seguenti motivi di appello: *error in iudicando* violazione dell'art.2043 e 2697 del c.c. ; travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.

2. Si è costituito in giudizio il comune di Galatina, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.

3. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.40 comma 1 lett. d) e comma 2 e art.101 del c.p.a. per non essere stati indicati i motivi specifici di gravame.

La deduzione dell'appellato non è fondata perché il gravame ha evidenziato puntualmente tutte le parti della motivazione della sentenza che intendeva sottoporre a critica. Dunque, sia pur indirettamente, ha rispettato i canoni imposti dal codice di rito per essere ritenuto ammissibile.

4. È parimenti infondata la seconda eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività del ricorso di primo grado. Infatti, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 30 andava individuato – come correttamente ritenuto dalla parte appellante- nel momento in cui l'Amministrazione si determinò, in modo definitivo ed inequivocabile, a respingere la richiesta dell'appellante; momento che risale alla nota del 17 febbraio del 2011, con la quale il Comune comunicava che il diniego, già in precedenza reso noto il 22 luglio del 2010, era emesso anche a causa del parere contrario dell'Aeronautica Militare del 19 febbraio del 2010.

Ritiene il Collegio che questa sia l'opzione più corretta per due ordini di motivi. Innanzitutto perché solo il 17 febbraio del 2011 l'appellante ebbe definitiva contezza, anche sotto il profilo dei motivi che lo sorreggevano, dell'esito negativo della pratica.

È vero, inoltre, che l'ente locale aveva precedentemente comunicato all'appellante, dopo avergli notificato due preavvisi di diniego, il rigetto dell'istanza sin dal 22 luglio del 2010, tuttavia quest'ultimo non conteneva alcun riferimento al parere dell'Aeronautica, quindi venne opportunamente integrato con la motivazione aggiuntiva del 17 febbraio 2011. Sia per ragioni legate alla tutela delle prerogative defensionali dell'interessato, sia per esigenze di obiettiva certezza, anche a fini processuali, è pertanto corretto individuare in quest'ultima data, il termine dal quale far decorrere i 120 giorni per la presentazione della domanda di risarcimento.

5. Venendo al merito della controversia, la parte appellante insta per il risarcimento del danno da lui subito a causa dell'eccessiva durata del procedimento relativo alla domanda da lui presentata l'8 settembre del 2009, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, in località Giumente del comune di Galatina.

In particolare sottolinea che, se l'attività della P.a. non si fosse protratta in modo indebito, il procedimento non sarebbe stato negativamente inciso dalla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale del 31 marzo del 2010, che, abrogando le norme regionali (art.3 comma 1 L.R. 31/2008) che consentivano una procedura semplificata per la realizzazione degli impianti di cui alla controversia, procedura a cui l'appellante aveva fatto ricorso, compromise definitivamente l'iniziativa intrapresa.

5.1. Occorre dunque verificare se il procedimento abbia effettivamente ed ingiustificatamente avuto durata eccessiva, e, in caso positivo, se tanto sia addebitabile all'autorità procedente.

La procedura inizia con la presentazione dell'istanza dell'appellante l'8 settembre del 2009. A causa dell'incompletezza della documentazione allegata, il Comune, il 24 settembre 2009, sospendendo nelle more il procedimento, chiedeva il deposito di documentazione integrativa. Contemporaneamente, in considerazione della contiguità del realizzando impianto con l'aeroporto militare "Fortunato Cesari", l'ente locale richiedeva in merito il parere del Comando Militare III Regione Aerea.

La richiesta di integrazione documentale era adempiuta, peraltro in modo parziale, dall'appellante solo il 12 marzo del 2010 che depositava alcuni documenti protocollati al comune il 15 marzo del 2010.

Come detto, alcuni documenti, nonostante fossero stati espressamente richiesti, mancavano: in particolare non erano esibiti né quelli indicati dalla Circolare n.38/8763 Regione Puglia Assessorato Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, né quelli previsti dalla L.r. Puglia n.31 del 2008. Poco meno di un mese prima, il 19 febbraio del 2010, era anche sopravvenuto, nel procedimento, il ricordato parere negativo dell'Amministrazione Militare, a firma dell'Ufficiale Capo Reparto Territorio e Patrimonio, basato sulla circostanza che quell'area sarebbe stata prossimamente espropriata nell'ambito di un più generale progetto di ampliamento dell'originaria struttura aeroportuale.

Il successivo 26 marzo del 2010 il RUP comunicava il preavviso di diniego, informando il richiedente del parere negativo dell'Aeronautica Militare, preavviso successivamente ribadito alla luce di quanto statuito dalla già ricordata sentenza della Corte Costituzionale n.119 del 2010.

6. Tanto premesso, si osserva che la piana ricostruzione del procedimento e delle sue fasi consente di escludere che lo stesso abbia avuto eccessiva durata, anzi, considerando che la stasi più significativa è stata dovuta al ritardo con cui l'interessato ha adempiuto alla richiesta di integrazione documentale, deve conclusivamente ritenersi infondata la relativa deduzione.

Parimenti infondata è la critica sollevata all'autorità procedente di avere richiesto il parere all'Aeronautica, nonostante non fosse imposto da alcuna norma di legge.

In merito si osserva, innanzitutto, che, ancorché si trattasse di un parere facoltativo, la richiesta appariva tutt'affatto che inopportuna, attesa la prossimità dell'impianto con l'aeroporto militare Cesari. Scelta ancor più corretta, considerato che i pannelli fotovoltaici possono produrre effetti di rifrazione dei raggi solari, idonei a disturbare la navigazione aerea, soprattutto nelle fasi, notoriamente più delicate, del decollo e dell'atterraggio.

D'altro canto, sotto il profilo della sua legittimità, si osserva come la richiesta fosse in linea con quanto previsto sia dall'art.5 lett. b) del TUED, a norma del quale l'ufficio competente al rilascio del permesso di costruire, acquisisce, se di interesse, gli assensi delle competenti autorità militari, che dagli artt. 710 e 711 del codice della navigazione *illo tempore* vigenti che prevedevano rispettivamente che : *< Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative: ...*

*b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;*

*c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711> e che :<Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea>.*

Si può dunque pacificamente escludere che il procedimento fu indebitamente aggravato da superflui adempimenti ed *a fortiori*, che sia ravvisabile una qualsivoglia colpa dell'amministrazione nella gestione della vicenda di cui al contenzioso.

6.1. Va ancora osservato che l'interessato nel corso del procedimento non ha prospettato argomenti idonei a contrastare gli elementi che ostavano alla realizzazione dell'impianto. Tanto meno, successivamente alla conclusione di quest'ultimo, ha ritenuto di impugnare il diniego. Poiché entrambi questi dati dimostrano una sostanziale acquiescenza sulla non spettanza del bene della vita, la stessa allegazione di un danno che avrebbe subito dall'intera vicenda amministrativa risulta indimostrata, se non addirittura inconsistente.

Questi motivi inducono a respingere l'appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 6000,00 (seimila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gambato Spisani, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Sergio Zeuli**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Gambato Spisani**

**IL SEGRETARIO**